



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 94/2024

Sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al numero 62132 del registro di segreteria.

Proposto da: -, nato a - in data -, residente in - rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Lippi, con studio in Roma, alla via Antonio Baiamonti, 4 (posta elettronica certificata: andrealippi@ordineavvocatiroma.org). Ivi elettivamente domiciliato in forza di procura speciale.

ricorrente

contro Ministero della Difesa - Direzione generale della previdenza militare e della leva, in persona del ministro e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Firenze, alla via degli Arazzieri, 4;

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilario Maio (pec avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it) e Antonella Francesca Paola Micheli (avv.antonella.francescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it)

Resistente

e

MEF in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Resistente contumace

avverso il decreto del Ministero della Difesa n. 12 del 10 ottobre 2017

di diniego del trattamento pensionistico privilegiato vitalizio per

l'infermità "*esiti di pregresso trauma distorsivo ginocchio dx trattato*

chirurgicamente con regolarizzazione artroscopica MI e lassità LCA a

residuo impegno funzionale in atto" dipendente da causa di servizio e

solo indennizzata con 4 annualità di tab. B,

per, previo accertamento della gravità dell'infermità permanente e non

reversibile lamentata dal ricorrente, concessione del trattamento

previdenziale privilegiato (quantomeno) di categoria VIII della vigente

tabella "A", "*dalla data del congedo e/o da quella della prima domanda*

(2009)", oltre a interessi e rivalutazione monetaria, in via istruttoria:

consulenza tecnica d'ufficio. Con vittoria di spese, competenze e

onorari, da distrarre in favore del difensore antistatario.

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia

contabile);

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 9 ottobre 2024 il relatore cons. Elena Papa, l'avv.

Antonella Francesca Paola Micheli per l'INPS. Nessuno comparso per

parte ricorrente e per il Ministero della Difesa. Rilevata la mancata

costituzione del MEF,

in data 8 ottobre 2024 la causa è stata discussa e decisa con sentenza

a motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 167, comma 1, del CGC.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2020, il sig. - ha contestato il decreto del Ministero della Difesa n. 12 del 10 ottobre 2017, con cui gli è stata negata la pensione privilegiata Tab. A, Cat. 8°, richiesta per una lesione al ginocchio subita nel corso dell'addestramento di leva (trauma distrattivo ai muscoli della gamba destra) e gli è stata concessa, in suo luogo, la sola indennità *una tantum* (pari a quattro annualità di pensione). Ha, tra l'altro, dichiarato di avere proposto la domanda di pensione una prima volta in data 9 dicembre 2009 (non depositando, tuttavia, la correlata documentazione) e una seconda nota del 21 febbraio 2014.

Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria del 26 maggio 2021 chiedendo il rigetto del ricorso ovvero, in via subordinata per il caso di accoglimento, la fissazione della decorrenza degli arretrati al 1° marzo 2014, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda del 2014, negando di avere mai ricevuto la domanda del 2009.

2. Con ripetute ordinanze a verbale, dell'8 giugno 2021 e del 5 ottobre 2021, il contraddittorio è stato integrato dapprima nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e, successivamente, anche nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze in relazione all'erogazione del trattamento pensionistico in considerazione, anche alla luce della difesa dell'INPS che, negando la propria legittimazione passiva, ha rimarcato la posizione del MEF –

Ragioneria territoriale dello Stato, di pagatore secondario di spesa, trattandosi di pensione tabellare.

È stata, poi, disposta consulenza tecnica d'ufficio in ordine all' *"Accertamento delle infermità lamentate dal ricorrente, con specifico riferimento anche alla dipendenza da causa di servizio e alla relativa ascrizione tabellare"*, affidata Collegio medico legale (CML) - Sezione speciale presso la Corte dei conti in Roma.

3. La Relazione depositata dal CML in data 4 agosto 2022 è tuttavia risultata viziata per mancato contraddittorio con i periti di parte, dato che il Collegio non aveva provveduto né a comunicare alle parti l'inizio delle operazioni peritali, né a inoltrare loro alcuna ulteriore comunicazione relativa alle successive fasi dell'esame peritale (Cfr. Corte dei conti, Sez. I Centr. App, sent. n. 10/2021; Sez. Toscana, sentt. nn. 27 e 28/2023; analogamente, argomentando *a contrario*, cfr. Sez. III, Centr. App., sent. n. 162/2024). Pertanto, questo giudice, frattanto incardinato nel giudizio, con ordinanza n. 76 del 13 dicembre 2022, su conforme domanda di parte ricorrente, ha disposto il rinnovarsi della CTU con affidamento della stessa all'Ufficio medico legale presso il Ministero della Salute (UML).

Tuttavia, a seguito dell'esigenza di disporre, concordi le parti, ulteriori rinvii per tardività, tenuto conto di comunicazioni dell'ULM in ordine al sovraccarico degli uffici e all'impossibilità di espletare le attività peritali in tempi ragionevoli, con ordinanza n. 6 del 20 febbraio 2024, su ulteriore istanza del ricorrente, ha provveduto all'assegnazione dell'incarico di CTU al dott. Bezzenghi Massimo, specialista in

ortopedia e traumatologia (iscr. all'albo dei CTU del Tribunale di Firenze al n. 4908), con studio a Firenze in via Duccio di Buoninsegna n. 54 (indirizzo PEC massimo.bezzenghi.z7rs@fi.omceo.it), a questi riconoscendo a carico del ricorrente un provvisorio anticipo di € 600,00 a titolo di rimborso spese. Ha proposto il seguente quesito: *“Dica il perito se l’infermità “esiti di pregresso trauma distorsivo del ginocchio destro trattato chirurgicamente con regolarizzazione artroscopica MI e lassità LCA a residuo impegno funzionale in atto per la quale il sig. - Nicola ha ottenuto indennizzo con 4 annualità di tab. B, sia ascrivibile quanto meno alla Tabella A, 8° categoria vitalizia”.*

4. La perizia è stata depositata in ossequio ai termini assegnati dal giudice e nel rispetto del contraddittorio sostanziale con i periti di parte, e comunque anche con scambio della bozza della relazione finale, in data 10 luglio 2024.

Il Perito d'Ufficio ha concluso che *“Nel caso in oggetto appare esservi stata una meniscectomia artroscopica parziale monocompartimentale a carico del menisco mediale, di cui residuano lievi disturbi funzionali, mentre non appare esservi la lesione del LCA, sia clinicamente sia da RM ginocchio dx effettuato presso l'Istituto di Ricerche Cliniche Ecomedica di Empoli in data 26/05/2016 (... Nei limiti per segnale e spessore i legamenti crociati e collaterali ...).*

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene che la menomazione conseguente all'infermità riscontrata dipendente da fatti di servizio “NON sia ascrivibile quanto meno alla Tabella A, 8° categoria vitalizia”.

Con nota del 7 ottobre 2024 il consulente d'ufficio ha presentato

richiesta di liquidazione della parcella per l'attività peritale svolta, recante l'indicazione dell'importo di spese sostenute, già percepito dal ricorrente, di € 600,00 oltre oneri, nonché l'onorario di ulteriori € 300,00 più IVA, da ritenersi congruo rispetto all'attività svolta.

5. All'udienza dell'8 ottobre 2024 la difesa dell'INPS ha insistito in quanto già dedotto, riportandosi agli atti depositati.

6. In via preliminare, dev'essere dichiarata la contumacia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non si è costituito in giudizio, benché ritualmente citato a mezzo delle PEC del 2 novembre 2021, dirette alla Ragioneria territoriale dello stato competente; al Ministero dell'Economia e delle Finanze; all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria *ex lege*.

7. Va accolta, in quanto fondata, l'eccezione preliminare di rito di difetto di legittimazione passiva al presente giudizio sollevata dall'INPS, con compensazione delle spese nei confronti dell'Istituto previdenziale. Infatti, la domanda ha ad oggetto il riconoscimento di pensione tabellare ai sensi dell'art. 67, comma 5, del D. P.R. n. 1092/1973 per un infortunio verificatosi durante il periodo di leva obbligatorio, da liquidarsi sulla base delle apposite tabelle e in assenza della contribuzione previdenziale, e da pagarsi a carico delle Ragionerie territoriali dello Stato e non dell'Istituto previdenziale.

8. Nel merito il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato, come si evince dalle risultanze dell'elaborato peritale depositato dal CTU.

Infatti, in base alle argomentazioni sopra anticipate, la lesione

lamentata dal ricorrente non appare di gravità tale da poter essere iscritta quanto meno alla tabella A, 8° categoria. Dalle conclusioni rappresentate in CTU non vi è ragione di discostarsi in quanto espresse sulla base di considerazioni medico legali coerenti e convincenti da un punto di vista logico-scientifico, svolte dopo un compiuto esame della documentazione clinica prodotta dal ricorrente cfr. *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Toscana, sent. n. 51/2024).

9. Sono compensate le spese di lite nei confronti dell'INPS ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CGC.

Le restanti spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente nei confronti del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del CGC, nell'importo di € 400,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Tra le spese di lite, rientrano quelle per la consulenza tecnica d'ufficio, che sono anch'esse poste a carico del ricorrente, in virtù del principio della soccombenza.

Come da conforme richiesta del CTU dott. Bezzenghi del 7 ottobre 2024, si ritiene di dover liquidare l'onorario nella somma di € 300,00 (trecento/00), oltre IVA, essendo un importo implicitamente corrispondente al numero di vacanze necessarie per l'espletamento dell'incarico che si aggiungono all'importo di € 600,00 (oltre accessori) già liquidato e versato dal ricorrente.

Nulla è disposto per le spese nei confronti del Ministero dell'Economia, che non si è costituito.

Da ultimo, si ritiene che, ai sensi dell'art. 22, comma 11, del D. Lgs. n.

101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via web.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dall'art. 22, comma 11, del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dall'art. 22, comma 8, del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016).

Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana, in composizione monocratica, dichiarata la contumacia del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

DICHIARA

il difetto di legittimazione passiva dell'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con compensazione delle spese nei suoi confronti;

RIGETTA

Il ricorso e per l'effetto condanna il ricorrente sig. - al pagamento delle spese di lite nei confronti del Ministero della Difesa, come in epigrafe rappresentato, che liquida in € 400,00 (euro quattrocento/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Condanna, altresì, il ricorrente sig. - al pagamento a favore del CTU della differenza a saldo della parcella presentata e, cioè, di € 300,00 (trecento/00), oltre IVA.

Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell'economia e delle Finanze, contumace.

Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2024.

Il Giudice Unico

Cons. Elena Papa

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria l'8 ottobre 2024

Il funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente

Pubblicata a cura della Segreteria il 9/10/2024